

## Penale

ERGASTOLO

# La normativa italiana sul c.d. ergastolo ostativo è contraria alla Convenzione EDU

lunedì 17 giugno 2019

di **Scarcella Alessio** Consigliere della Corte Suprema di Cassazione

Pronunciandosi su un caso "italiano" in cui si discuteva della legittimità della decisione delle autorità giudiziarie italiane di respingere la seconda richiesta di un detenuto, condannato all'ergastolo e sottoposto al c.d. carcere duro per i mafiosi, con cui instava per la liberazione, a ritenuto, a maggioranza, che vi era stata la violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione EDU. Il caso riguardava una sentenza di condanna all'ergastolo c.d. ostativo. La Corte EDU (sentenza 13 giugno 2019 n. 77633/16) ha ribadito che la dignità umana è alla base del sistema della Convenzione. È inammissibile privare le persone della loro libertà senza impegnarsi per la loro riabilitazione e fornendo loro la possibilità di riconquistare quella libertà in una data futura. Quindi, la Corte EDU ha ritenuto che la condanna all'ergastolo, inflitta al detenuto, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, della legge sull'ordinamento penitenziario (ergastolo ostativo) limitava le sue prospettive di rilascio e la possibilità di rivedere la condanna. Di conseguenza, la sentenza non poteva essere considerata come compatibile all'articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, gli Stati Contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento nel decidere la durata appropriata delle pene detentive e il fatto che in pratica possa essere scontato per intero un ergastolo non significa che lo stesso fosse non modificabile in melius. Di conseguenza, la possibilità di rivedere le condanne a vita comporta la possibilità per il condannato di fare richiesta di rilascio ma non necessariamente di ottenere la liberazione se egli continua a rappresentare un pericolo per la società.

Corte europea diritti dell'uomo, sezione I, sentenza 13 giugno 2019, n. 77633/16

Il caso

Il caso, deciso il 13 giugno u.s., trae origine da un **ricorso** (n. 77633/16) **contro l'Italia**, presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione e.d.u., da Marcello Viola, un **cittadino italiano attualmente detenuto nel carcere di Sulmona** (Italia).

Questo era stato **coinvolto in una serie di episodi tra clan mafiosi rivali** dalla metà degli anni '80 fino al 1996. Il 16 ottobre 1995 il tribunale di Palmi lo aveva **condannato a 15 anni di reclusione per appartenenza a un'organizzazione criminale di tipo mafioso** in relazione a fatti verificatisi tra il 1990 e il 1992. La Corte d'assise d'appello aveva confermato la condanna, riducendo la pena a 12 anni di reclusione. Il ricorrente non aveva presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Nel settembre 1999, la Corte d'assise di Palmi lo aveva **condannato all'ergastolo per altri reati aggravati dall'essere stati commessi con metodo mafioso**, riconoscendolo anche colpevole di omicidio, sequestro di persona e possesso illegale di armi da fuoco. L'appello che ne era seguito era stato respinto. Il 12 dicembre 2008 la Corte d'appello in sede di revisione della sentenza, aveva confermato la sentenza di condanna all'ergastolo con isolamento diurno per due anni e due mesi. Tra il 2000 e il 2006 il ricorrente veniva sottoposto al regime speciale di detenzione, noto come art. 41-bis, previsto dalla l. 26 luglio 1975, n. 354. Nel dicembre 2005 il Ministro della Giustizia pronunciava un decreto che ordinava l'estensione del regime per un ulteriore anno. Con ordinanza del 14 marzo 2006, il tribunale di sorveglianza aveva accolto il detenuto, interrompendo la sua sottoposizione al predetto regime speciale.

Successivamente, **il ricorrente presentava domanda di liberazione in due occasioni**. La

sua prima richiesta veniva respinta nel luglio 2011 dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva sottolineato che il ricorrente non poteva lasciare il carcere poiché stava scontando una pena per appartenenza ad un sodalizio criminale di tipo mafioso e non aveva collaborato con le autorità giudiziarie. Il 29 novembre 2011, il tribunale di sorveglianza aveva poi respinto un ulteriore ricorso, ritenendo che non fosse emerso che questi aveva interrotto i contatti con l'organizzazione criminale mafiosa e che, inoltre, non era emerso dall'osservazione del suo comportamento quotidiano che questi si fosse impegnato in una riflessione critica sul suo passato criminale. La seconda istanza di liberazione veniva respinta per gli stessi motivi.

A marzo 2015 il Viola si era rivolto al tribunale di sorveglianza per il rilascio di un permesso. Con una decisione del 26 maggio 2015, il tribunale aveva tuttavia ritenuto che la richiesta non poteva essere concessa, dal momento che il rilascio del permesso era subordinato alla cooperazione con le autorità giudiziarie e alla cessazione definitiva dei legami tra il condannato e gli ambienti mafiosi. Con una sentenza emessa il 22 marzo 2016, infine, la Corte di cassazione aveva respinto il ricorso del detenuto.

Il ricorso e le norme violate

Rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, basandosi in particolare sull'**articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani o degradanti)**, il ricorrente si era lamentato del fatto che la sua condanna all'ergastolo non poteva essere ridotta e non gli offriva alcuna prospettiva nemmeno di un permesso temporaneo di liberazione. Basandosi sugli **articoli 3 e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)**, si era inoltre lamentato che il regime carcerario era incompatibile con l'obiettivo della riabilitazione e reintegrazione sociale dei detenuti.

Il ricorso veniva presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo il 12 dicembre 2016.

La decisione della Corte di Strasburgo

La Corte, esaminando anzitutto il ricorso ai sensi dell'articolo 3, ha osservato che il regime applicabile all'ergastolo risultava dalla combinata applicazione dell'articolo 22 del codice penale e degli artt. 4 bis e 58 ter della legge n. 354 del 1975. Tali disposizioni prevedevano un trattamento differenziato dei detenuti, con l'effetto di precludere il rilascio di permessi e l'accesso ad altre riduzioni di pena o di alternative alla custodia carceraria per i detenuti che non adempivano all'obbligo di collaborare con le autorità giudiziarie. Le forme che tale cooperazione può assumere sono stabilite nell'art. 58 ter della l. n. 354/1975: il detenuto condannato doveva fornire alle autorità delle informazioni decisivi che consentissero loro di prevenire le conseguenze del reato e di stabilire i fatti ed identificare gli autori di reati. I detenuti condannati erano svincolati da questi obblighi se la cooperazione poteva essere considerata impossibile o inapplicabile e se avessero potuto dimostrare di aver reciso tutti i collegamenti con il gruppo criminale mafioso.

Al fine di determinare se l'ergastolo fosse "riducibile", cioè se offrisse una prospettiva di rilascio e una possibilità di revisione, la Corte EDU ha focalizzato la sua attenzione sull'unica opzione disponibile per il Viola per essere ammesso e ottenere il rilascio, cioè cooperare con gli organi inquirenti e le autorità giudiziarie. La Corte EDU ha riconosciuto che le norme italiane offrono ai detenuti condannati la scelta se collaborare o meno con le autorità giudiziarie. Tuttavia, la Corte ha mostrato di nutrire dubbi sulla natura libera di quella scelta e circa l'opportunità di equiparare la mancanza di collaborazione con la pericolosità sociale del detenuto. Pertanto, la Corte EDU ha rilevato che il Viola aveva deciso di non collaborare con le autorità giudiziarie.

Secondo una delle terze parti intervenute nel caso in esame, **il motivo principale per cui i detenuti si rifiutano di collaborare è il timore di porre in pericolo le loro vite o quelle delle loro famiglie**. La Corte EDU ha dedotto da ciò che la mancanza di collaborazione non è sempre stato il risultato di una scelta libera e consapevole, né riflette necessariamente la continua adesione ai valori del sodalizio criminale o l'esistenza di collegamenti attuali con l'organizzazione di tipo mafioso. La Corte EDU ha anche osservato che è possibile ragionevolmente immaginare una situazione in cui un detenuto condannato può collaborare con le autorità, senza che ciò costituisca il segno di un'effettiva respiscenza da parte sua o comporti una reale interruzione dei contatti con il sodalizio criminale. Per quanto riguarda la collaborazione con le autorità come unica indicazione possibile che un detenuto abbia interrotto il contatto con gli ambienti criminali e sia stato riabilitato non tiene conto di altri indicatori che ben potrebbero essere utilizzati per valutare i suoi progressi. Non si può escludere che si possa manifestare l'interruzione dei legami con gli ambienti della criminalità organizzata mafiosa con modalità diverse rispetto alla collaborazione con le autorità giudiziarie.

La Corte EDU ha sottolineato che il sistema carcerario italiano offriva una serie di opportunità progressive per realizzare un contatto con la società - come il lavoro esterno, rilascio di permessi, ed il regime di semidetenzione - progettate per facilitare la risocializzazione del detenuto. Tuttavia, al Viola non erano state concesse queste opportunità, nonostante il fatto

che le relazioni sul comportamento tenuto in carcere, presentate a sostegno delle sue domande di permesso avevano registrato un positivo cambiamento nella sua personalità. Inoltre, il Viola aveva sottolineato di non aver mai riportato sanzioni disciplinari durante il periodo di detenzione in carcere, e aveva anche maturato il diritto ad essere rilasciato cinque anni prima: Tuttavia, non aveva avuto la possibilità di esercitare questo diritto a causa del suo rifiuto di collaborare.

Secondo la Corte EDU, la personalità di un detenuto condannato non rimane invariata dal momento di consumazione del reato. La stessa ben potrebbe evolversi nel corso della sua detenzione, come riflesso del processo di risocializzazione, che permette alle persone di rivedere criticamente il loro passato criminale e ricostruire la loro personalità. Per farlo, però, i detenuti condannati dovevano essere posti nelle condizioni di sapere cosa era tenuto a fare per poter ottenere un ordine di rilascio.

Infine, la Corte EDU ha ritenuto che la **mancaza di collaborazione con le autorità giudiziarie** avesse dato luogo a una presunzione assoluta di pericolosità che aveva privato il Viola di qualsiasi prospettiva realistica di liberazione. Continuando ad equiparare una mancanza di collaborazione con una presunzione assoluta di pericolosità sociale, le regole in atto valutano efficacemente la pericolosità della persona con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, invece di prendere in considerazione il processo di reintegrazione e ogni progresso compiuto dalla persona dopo la condanna. La presunzione di pericolosità impediva anche ai giudici competenti di esaminare le istanze di permesso e accertare se la persona interessata fosse cambiata ed avesse fatto progressi verso la riabilitazione, in modo tale che la sua detenzione non fosse più giustificata. La Corte EDU ha riconosciuto il fatto che i reati per i quali il Viola era stato condannato riguardavano un fenomeno particolarmente pericoloso per la società. Tuttavia, gli sforzi per affrontare quella piaga non potevano giustificare una violazione alle disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione, che vieta in termini assoluti qualsiasi trattamento inumano o degradante. Quindi, la natura dei reati di cui il Viola era stato accusato era irrilevante ai fini dell'esame della sua istanza ai sensi dell'articolo 3. Inoltre, la Corte EDU aveva precedentemente rilevato che lo scopo ultimo della risocializzazione era prevenire la ricaduta nel reato e la tutela della società.

La **Corte di Strasburgo** ha sottolineato che sarebbe incompatibile con la dignità umana - che è l'essenza stessa del sistema della Convenzione - privare le persone della loro libertà senza sforzarsi di raggiungerne la riabilitazione e fornendo loro la possibilità di riconquistare quella libertà in un momento futuro. Così la Corte ha ritenuto che l'ergastolo imposto al Viola ai sensi dell'art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354/1975), noto come "ergastolo ostativo", ne aveva limitato le prospettive di liberazione e la possibilità di una revisione della sua condanna in misura eccessiva. Di conseguenza, la sua condanna non poteva essere considerata come "riducibile" ai fini dell'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha pertanto concluso che i requisiti di cui all'articolo 3 non erano stati soddisfatti. In ogni caso, precisa la Corte di Strasburgo, la circostanza dell'essere stata accertata una violazione non può essere intesa nel senso di offrire al ricorrente la prospettiva di un'imminente liberazione.

Interessante evidenziare come la Corte ha sottolineato che gli Stati parte della Convenzione EDU godono di un ampio margine di apprezzamento nel decidere la durata appropriata delle pene detentive, e il semplice fatto che un ergastolo possa in pratica essere scontato interamente non lo significa che esso possa essere ridotto. Di conseguenza, la possibilità di rivedere le condanne a vita comporta la possibilità per il condannato di richiedere la sua liberazione, ma non necessariamente ne comporta il rilascio se egli continua a rappresentare un pericolo per la società.

La Corte ha, infine, condannato l'Italia, a titolo di equa soddisfazione ex art. 41, a corrispondere al ricorrente la somma di 6.000 € a titolo di spese e costi sostenuti. Si dà, infine, atto che il giudice Wojtyczek ha espresso una "*dissenting opinion*" che è allegata alla sentenza.

I precedenti ed i possibili impatti pratico-operativi

Di sicuro interesse la sentenza della Corte di Strasburgo nel caso oggetto di esame, con cui i giudici europei non soltanto condannano il nostro Paese per il regime del **c.d. ergastolo ostativo**, ma intervengono sul tema del divieto di trattamenti inumani e degradanti, in particolare sottolineando come il predetto regime, per come strutturato dal nostro ordinamento penitenziario, non offra una reale prospettiva non solo di reinserimento sociale del detenuto all'ergastolo, ma soprattutto di concreta rimessione in libertà. Al fine di meglio chiarire la questione, è anzitutto necessario soffermarsi sul significato del termine "ergastolo ostativo". Si tratta, in particolare, di una tipologia di pena non prevista in origine dal codice penale, bensì nata dal combinato disposto tra la norma codicistica ove è contemplato l'ergastolo ordinario (art. 22 c.p.) e la norma dell'art.4-bis, comma 1 e 1-bis, dell'ordinamento penitenziario (l. 26 luglio 1975 n.354), introdotta dal d.l. 8 giugno 1992, n.306 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), con la quale ha

assunto un ruolo centrale nell'economia dell'istituto la collaborazione con la giustizia disciplinata nell'art. 58-ter ord. penit. Per i delitti "ostativi" indicati nella norma penitenziaria, infatti, l'eventuale condanna all'ergastolo non consente, in assenza della collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter, ord. penit., l'accesso ai benefici penitenziari, fatta eccezione per la liberazione anticipata che, tuttavia, non ha alcun effetto pratico su una pena che è condanna perpetua e immutabile.

Il regime, come è noto, ha anche superato l'incidente di legittimità costituzionale. La Consulta, infatti, ha salvato la costituzionalità di tale assetto, affermando che la natura perpetua di quella pena non risiede in un vizio strutturale della stessa, bensì riposa pur sempre su una autonoma scelta del condannato, libera e reversibile, di collaborare o no con la giustizia (Corte cost., 9-24 aprile 2003, n. 135; Corte cost., 5-20 luglio 2001, n. 273, entrambe in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)). Ad avviso della Corte costituzionale, tale assetto discriminante trova giustificazione costituzionale per l'intrinseca natura dei reati commessi, in rapporto ai quali sarebbe ragionevole la presunzione che soltanto la fattiva collaborazione con la giustizia – certificando per *facta concludentia* il distacco del soggetto dall'organizzazione mafiosa – proverebbe la volontà di emenda del condannato, rendendolo meno pericoloso e rimuovendo la preclusione impeditiva dell'accesso ai benefici esterni: la collaborazione, dunque, quale indice legale «della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata, che a sua volta è condizione necessaria, [...], per valutare il venir meno della pericolosità sociale ed i risultati del percorso di rieducazione e di recupero del condannato, a cui la legge subordina [...] l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici previsti dall'ordinamento penitenziario» (Corte cost., sentenza n. 273 del 2001). La posizione della Corte costituzionale è stata condivisa anche dalla Cassazione, che ha dichiarato manifestamente infondate le numerose questioni di costituzionalità sollevate in relazione a tale profilo ostativo, ritenendolo anche compatibile con la Convenzione EDU. In particolare, la Corte Suprema ha affermato che il sistema delineato dall'ordinamento penitenziario vigente in materia di accesso ai benefici del detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per condanne relative a reati contemplati dall'art. 4-bis ord. pen. (cd. ergastolo ostativo) è compatibile con i principi costituzionali e con quelli della Conv. EDU, in quanto, in caso di provato ravvedimento, il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale ex art. 176, comma terzo, cod. pen. anche per i predetti reati, in relazione ai quali la richiesta collaborazione e la perdita di legami con il contesto della criminalità organizzata costituiscono indici legali di tale ravvedimento (La S.C. in motivazione ha precisato che ciò è sufficiente - alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU - ad escludere che il condannato sia privato "in radice" del diritto alla speranza: Cass. pen., Sez. 1, n. 7428 del 16/02/2017, P., CED Cass. 271399).

Venendo ad esaminare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sul tema, il *leading case*, rappresentato dal **caso Kafkaris c. Cipro [GC] del 2 febbraio 2008** (n. 21906/04), riguardava la vicenda di un soggetto condannato all'ergastolo al quale le autorità penitenziarie, applicando una disposizione regolamentare successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte Suprema di Cipro (che prevedeva, nel caso di condanna all'ergastolo, un massimo di detenzione per venti anni), aveva comunicato la data in cui la detenzione sarebbe terminata. Una nuova legge aveva, successivamente, stabilito che la liberazione anticipata per buona condotta non potesse essere concessa ai condannati all'ergastolo, onde il ricorrente non era stato liberato. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che, nel caso preso in esame, considerato che la legislazione interna di Cipro prevede anche per i condannati all'ergastolo la liberazione su decisione discrezionale del presidente della repubblica (la grazia) e, preso atto del fatto che tale facoltà presidenziale era stata in passato effettivamente esercitata, il ricorrente non poteva dirsi privato – *de jure* e *de facto* – di ogni possibilità di liberazione, mentre, per altro verso, la prosecuzione, anche per lungo tempo, della detenzione non costituisce, in sé considerata, un trattamento inumano o degradante agli effetti dell'art. 3 della Cedu. Una successiva, fondamentale decisione è quella assunta nel **caso Vinter ed altri c. Regno Unito [GC] del 9 luglio 2013** (nn. 66069/09, 130/10 e 3896/10) in relazione all'istituto del *life imprisonment without parole* dell'ordinamento inglese, affine all' "ergastolo ostativo" italiano. Con tale decisione, la Corte di Strasburgo ha ribadito il principio per cui l'imposizione di una pena perpetua non riducibile si pone in contrasto con l'art. 3 Convenzione EDU, qualora si configuri come una «detenzione del criminale al di là della durata giustificata dagli obiettivi legittimi della carcerazione [...]». Il criterio essenziale sembra essere la possibilità di un controllo che permetta di stabilire se la detenzione sia o meno giustificata». Il protrarsi della detenzione non appare, dunque, legittimo quando sia accertato che gli obiettivi della pena, cioè «la repressione, la dissuasione, la correzione e la protezione del pubblico» sono stati raggiunti dalla porzione di detenzione già espiata, così che «deve essere offerta al detenuto una possibilità di dimostrare che egli è degno di reinserirsi nella società». La giurisprudenza inaugurata dal *caso Vinter* è stata riaffermata e, in parte, ulteriormente sviluppata dalla Corte EDU in ulteriori decisioni, due delle quali assumono particolare importanza. Con la prima, rappresentata dal **caso T.P. e A.T. c. Ungheria del 4 ottobre 2016** (nn. 37871/14 e 73986/14), la Corte EDU ha affermato che l'ergastolo non contrasta di per sé con l'art. 3 della Convenzione, salvo che tale sanzione sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del reato. Nel corso dell'esecuzione della pena perpetua è, inoltre, necessario che la legislazione degli Stati membri assicuri un

meccanismo che possa consentire la liberazione del condannato a vita quando non vi siano più legittime ragioni “penologiche” che giustifichino la perdurante detenzione, secondo condizioni e procedure che devono essere stabilite e chiare al condannato *ex ante* (proprio per consentire il “diritto alla speranza” già affermato nel caso *Vinter*). Tale meccanismo dovrebbe prevedere un primo esame non oltre i venticinque anni dall’inizio dell’esecuzione della pena, per consentire la riducibilità *de facto* della pena perpetua (consentire, cioè, un riesame al fine di verificare se, sotto il profilo della rieducazione, debba ritenersi ancora necessaria la protrazione dell’esecuzione della pena, altrimenti non più giustificata sul piano della mera soddisfazione delle esigenze retributive). Nell’altra decisione, rappresentata dal **caso Murray c. Paesi Bassi [GC] del 26 aprile 2016** (n. 10511/10) si afferma la violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU nel caso di un soggetto, affetto da problemi di salute mentale, le cui richieste di essere allocato in uno stabilimento specializzato nel trattamento di soggetti psichiatrici (dove avrebbe potuto fruire di programmi riabilitativi che avrebbero potuto fondare una revisione della pena), era stato rifiutato dalle autorità, così privando *de facto* il detenuto di ogni speranza di ottenere una liberazione condizionale. Nello stesso senso, infine, il **caso Hutchinson c. Regno Unito [GC] del 17 gennaio 2017** (n. 57592/08) ove la Corte medesima ha ritenuto non necessario che l’ordinamento nazionale specifichi i criteri ai quali l’autorità nazionale deve ispirarsi nel procedere alla decisione circa la eventuale liberazione anticipata dell’ergastolano nonché, ancora, il **caso Matiošaitis e altri c. Lituania del 23 maggio 2017** (nn. 22662/13, 51059/13, 58823/13, 59692/13, 59700/13, 60115/13, 69425/13 e 72824/13) in cui si ribadisce che la possibilità di liberazione condizionale deve essere possibile *de iure* e *de facto* ed essere strutturata nei termini di periodici riesami della situazione del detenuto, quantomeno decorsi venticinque anni di pena espiata. Alla stregua di tale giurisprudenza, dunque, l’istituto italiano dell’ “ergastolo ostativo” non consente, dunque, quel periodico esame giudiziale sulle effettive esigenze “penologiche” del mantenimento della pena perpetua che emerge invece nella giurisprudenza della Corte EDU come uno degli elementi essenziali del meccanismo di gestione *in executivis* delle pene perpetue attraverso una verifica giudiziale, all’esito della quale sia accertato se «la detenzione continua del ricorrente sarà sempre giustificata dopo un periodo minimo di detenzione, sia perché i requisiti di repressione e deterrenza non saranno pienamente soddisfatti, sia perché la detenzione continua della persona interessata sarà giustificata da ragioni pericolosità»; v. **caso Öcalan c. Turchia del 18 marzo 2014** (nn. 24069/03, 197/04, 6201/06 e 10464/07) nonché, ancora, il caso Matiošaitis e altri c. Lituania, *cit.*

Situazione di palese violazione della Convenzione EDU che è stata oggi ritenuta sussistente.

La decisione in sintesi

Esito del ricorso:

Accolto

Precedenti giurisprudenziali:

Corte e.d.u. Kafkaris c. Cipro [GC], 2 febbraio 2008

Corte e.d.u. Vinter ed altri c. Regno Unito [GC], 9 luglio 2013

Corte e.d.u. T.P. e A.T. c. Ungheria, 4 ottobre 2016

Corte e.d.u. Murray c. Paesi Bassi [GC], 26 aprile 2016

Corte e.d.u. Hutchinson c. Regno Unito [GC], 17 gennaio 2017

Corte e.d.u. Matiošaitis e altri c. Lituania, 23 maggio 2017

Corte e.d.u. Öcalan c. Turchia, 18 marzo 2014

Riferimenti normativi:

Art. 3 Convenzione e.d.u.

Copyright © - Riproduzione riservata